



## Comunicato Stampa Congiunto

**Canapa Sativa Italia (CSI) – Sardinia Cannabis – Imprenditori Canapa Italia (ICI) – Resilienza Italia Onlus**

**Brindisi: Art. 18 sotto esame di costituzionalità: per la prima volta un GIP rimette direttamente alla Consulta il “divieto in blocco” sulle infiorescenze.**

Le associazioni firmatarie esprimono grande soddisfazione per l’ordinanza del GIP di Brindisi che **ha sospeso il procedimento e rimesso alla Corte costituzionale l’art. 18 del D.L. 48/2025 (conv. L. 80/2025)**. È un passaggio storico: **per la prima volta viene investita la Consulta, in via diretta, della possibile incostituzionalità del cuore del “decreto sicurezza” in materia di canapa**, cioè il divieto penale generalizzato su importazione, detenzione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo di prodotti costituiti da infiorescenze (e loro derivati), salvo la sola lavorazione destinata alla produzione di semi.

Ringraziamo in primo luogo **l’Avv. Lorenzo Simonetti**, che ha costruito e sostenuto con tenacia la strategia difensiva, e il ricorrente che ha voluto portare fino in fondo la questione, consentendo che il nodo centrale dell’art. 18 fosse finalmente sottoposto al vaglio della Consulta. È una vittoria di metodo e di merito: si torna al diritto, alla scienza e alla Costituzione, non alla presunzione.

*“È con grande soddisfazione professionale che accolgo la decisione del GIP di Brindisi di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 Decreto Legge Sicurezza. La canapa industriale deve e può essere prodotta nella sua interezza: la questione di legittimità costituzionale mette un freno al recente divieto penalmente rilevante imposto dal Governo italiano.*

*Adesso l’obiettivo è fare in modo che anche altri giudici di merito e di legittimità riconoscano come il divieto penalmente rilevante sia incostituzionale e, quindi, o disapplicano la norma o sollevano la presente questione di legittimità.”* Dichiara l’avvocato **Simonetti**.

L’ordinanza riconosce la **non manifesta infondatezza** di tre profili di incostituzionalità. Primo, il vizio **formale** (art. 77 Cost.): il decreto-legge è **privo di adeguata motivazione** su “necessità e urgenza” e appare **disomogeneo “per tabulas”**, perché il divieto sulle infiorescenze è stato inserito in un provvedimento omnibus per la sicurezza, eterogeneo per finalità e contenuti. Secondo, il vizio **sostanziale**, legato al **principio di offensività** (artt. 13, 25, 27 Cost.): trasformare in reato, “a presunzione”, ogni condotta sulla canapa industriale **senza accertare un’efficacia drogante** contrasta con il cardine “nullum crimen sine iniuria”. La stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 30475/2019; Massimario Cass. n. 33/2025) ha chiarito che, **ai livelli tecnici della L. 242/2016**, l’effetto psicotropo è assente o trascurabile: punire l’inoffensivo **non è costituzionalmente ammissibile**. Terzo, il profilo **europeo** (art. 117 Cost.): la canapa industriale è una coltura agricola legittimamente scambiata nello Spazio UE; **divieti penali “in blocco”** sono

misure che ostacolano la libera circolazione e richiedono basi scientifiche e **proporzionalità**. Anche su questo terreno, l'ordinanza evidenzia un possibile contrasto.

In parallelo, sullo stesso tema, **il Consiglio di Stato ha già rinviato alle Sezioni europee le tabelle e il divieto sulle infiorescenze**, rimettendo alla Corte di giustizia UE la compatibilità del divieto italiano con gli artt. 34-36 TFUE. Ne deriva un doppio controllo, costituzionale e sovranazionale, che **conferma i dubbi da anni espressi dalle associazioni** e imporrebbe ben maggiore prudenza su sequestri, distruzioni e confische automatiche basate sul solo dato della presenza di infiorescenze, a tutela di interessi che potrebbero essere presto riconosciuti, senza più alcun dubbio, come pienamente legittimi.

Il messaggio giurisprudenziale è coerente con numerose decisioni recenti: **la coltivazione di canapa industriale resta lecita** e l'eventuale intervento penale deve rispettare **offensività, proporzionalità e base tecnico-scientifica**. In una parola: **o la canapa industriale è legale, oppure il divieto generalizzato è incostituzionale o in contrasto con l'ordinamento europeo**. Ciò che diciamo da anni, oggi, **lo dicono i giudici**.

Come associazioni di filiera, richiediamo una posizione limpida, **non chiediamo "zone franche"**: chiediamo regole **chiare, applicabili e controllabili**, fondate su evidenze e rispettose dei principi costituzionali. **Chiediamo una moratoria operativa** su sequestri, distruzioni e confische automatiche finché pende il giudizio di costituzionalità; **un tavolo tecnico interministeriale** con filiera e comunità scientifica per definire **parametri, tracciabilità, etichettatura e controlli**; **linee guida uniche** per forze dell'ordine e procure, per evitare prassi disomogenee che paralizzano attività lecite e generano contenziosi inutili. La canapa industriale è una **filiera agricola** che crea lavoro, investimenti e innovazione: merita **certezza del diritto**, non oscillazioni ideologiche.

Continueremo a fare la nostra parte con **rigore tecnico, dialogo istituzionale** e responsabilità, perché **regolare bene** è sempre meglio che **vietare male**.

**Canapa Sativa Italia (CSI) – Sardinia Cannabis – Imprenditori Canapa Italia (ICI) – Resilienza Italia Onlus**

**QR code ordinanza:**

